

Legge e Scuola

SEPARAZIONE DEI GENITORI E ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA

8 FEBBRAIO 2019

ISPPREF

La legge 54/2006

Disposizioni in materia di separazione ed affidamento

- ▶ La legge 54/2006 ha introdotto nel panorama legislativo italiano il principio della cd. bi-genitorialità (art. 337 ter c.1 c.c.).
- ▶ Inoltre, ha stabilito quale nuova regola generale da applicare in caso di separazione dei genitori l'affido condiviso.
- ▶ I figli oggi hanno il diritto:
 - 1) di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore
 - 2) di ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione nel rispetto delle esigenze e delle richieste del figlio

Entrambi i genitori devono svolgere il proprio ruolo genitoriale.

Non è più necessario dover scegliere ai fini dell'affidamento, quale dei due genitori sia il migliore.

Tale principio rappresenta una svolta di innovazione sociale e pone l'Italia all'avanguardia sui temi della parità genitoriale e dei diritti dei minori

La bi-genitorialità

- ▶ Già la Convenzione internazionale sui diritti dell'Infanzia ratificata da tutti i paesi del mondo ad eccezione degli Stati Uniti (1989) all'art. 9 ha stabilito che il fanciullo non deve essere separato dai propri genitori a meno che tale separazione non sia necessaria nell'interesse primario del fanciullo stesso. Tutti gli Stati devono vigilare.
- ▶ Nell'ordinamento giuridico italiano, lo stesso principio è stato sancito nella **Legge 54/2006**. Grazie a questa legge è stato introdotto nel nostro panorama legislativo il **cd. Principio della bigenitorialità**
- ▶ **In caso di separazione o divorzio dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337 ter c.1 c.c.)**

L'affido condiviso e la responsabilità genitoriale (art. 337 *bis, ter, quater* e ss C.C.)

- ▶ Non più l'affido esclusivo come regola generale in caso di separazione o divorzio bensì l'affido condiviso.
- ▶ **L'affido condiviso** comporta che:
- ▶ **1) entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale**
- ▶ **2) condividano le decisioni di maggiore interesse**
- ▶ Quali sono le decisioni di maggiore interesse che devono essere prese di comune accordo da entrambi i genitori? quelle che riguardano l'istruzione, l'educazione e la salute dei figli e che devono essere prese di comune accordo dei genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli stessi.
- ▶ Le decisioni di ordinaria amministrazione, invece possono essere prese disgiuntamente dai genitori.

Affido esclusivo

- ▶ La regola generale dell'affido condiviso trova eccezione per alcuni casi specifici:

A) Figli nati fuori dal matrimonio

1) Se il figlio è stato riconosciuto da entrambi i genitori, spetta ad entrambi esercitare la responsabilità genitoriale.

2) Ove invece solo uno dei genitori riconosca il figlio, questi esercita la responsabilità genitoriale su di lui.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio.

B) Lontananza, incapacità o altro impedimento

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

C) Affidamento esclusivo

Di regola è disposto dal giudice, ma anche i genitori nell'accordo di separazione possono stabilirlo.

Il genitore cui è stato affidato in via esclusiva il figlio esercita esclusivamente la responsabilità genitoriale su di esso.

In ogni caso, a meno che il genitore non sia stato dichiarato dal Tribunale decaduto dalla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.) le decisioni di maggiore interesse vanno prese da entrambi i genitori (art. 337 quater c.c.)

Orientamento del MIUR

- ▶ La famiglia e la scuola sono corresponsabili nell'educazione dell'alunno (art. 33, 34 Cost.) e pertanto, devono coordinarsi e collaborare tra loro nell'interesse del minore.
- ▶ L'impegno dei genitori e della scuola è maggiore quando i genitori dell'alunno sono separati.
- ▶ L'Istituzione scolastica non deve incorrere in errori e deve essere pronta ad affrontare questioni molte delicate nell'interesse dell'alunno e nel rispetto dei genitori.
- ▶ La scuola non deve essere alienante, non deve assolutamente allearsi verso un genitore ai danni dell'altro.

Dal 2005 al 2018

- ▶ **Prima della L. 54/2006** ed ossia quando era in vigore ancora il regime che prevedeva come regola generale l'affido esclusivo del minore ad uno dei genitori separati, **il Ministero dell'Istruzione invitava le Istituzioni scolastiche a favorire l'esercizio del diritto-dovere del genitore separato o divorziato non affidatario (artt.155-317c.c.) di vigilare sull'istruzione e l'educazione dei figli e conseguentemente accedere alla documentazione scolastica degli stessi!**
- ▶ Nel **2015** con la **Nota n. 5336** il Ministero dell'Istruzione ha inteso sensibilizzare le Istituzioni scolastiche ad un maggior rispetto del dettato della L. 54/2006 fornendo indicazioni operative in attuazione del diritto sancito dalla legge della bigenitorialità conscio che a distanza di oltre 10 anni dall'approvazione della legge sull'affido condiviso, questa non abbia ancora trovato una totale e concreta applicazione, anche nella quotidianità della vita scolastica.
- ▶ Nella prassi quotidiana, l'affidamento condiviso è ancora spesso un affidamento esclusivo «mascherato»

Le Direttive del Miur

- ▶ Gli Uffici di segreteria delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dovrebbero inoltrare anche al genitore separato/divorziato anche se non collocatario del minore, tutte le comunicazioni didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura;
- ▶ Dovrebbero individuare le modalità alternative al colloquio faccia a faccia con il dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;
- ▶ Ove la scuola sia dotata di sistema informatico di comunicazione, ad entrambi i genitori devono essere fornite le password per accedere velocemente ed immediatamente ai registri elettronici e alle varie comunicazioni
- ▶ Dovrebbero inoltrare gli sms per i ritardi, assenze o altre comunicazioni

Diritto all'informazione e l'accesso agli atti :Pagelle e documenti importanti

- ▶ Entrambi i genitori, indipendentemente dal regime di affido disposto dal giudice per cui anche nell'ipotesi di affido esclusivo hanno diritto di ricevere le informazioni sull'andamento scolastico dei figli
- ▶ Hanno diritto di partecipare ai colloqui scuola-famiglia
- ▶ Hanno diritto di ricevere le comunicazioni anche attraverso strumenti elettronici
- ▶ Se le pagelle non sono in formato cartaceo come avviene in molte scuole italiane entrambi i genitori possono accedere al registro informatico tramite le password rilasciate dalla scuola ad entrambi
- ▶ Se le pagelle sono cartacee occorre la doppia firma di entrambi i genitori
- ▶ Tanto più che esiste un diritto/dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione del figlio.

Iscrizione alla scuola

Decisione di maggior interesse

- ▶ L'istanza di iscrizione deve essere compilata da uno dei due genitori ma deve essere condivisa sempre da entrambi.
- ▶ Nelle note allegare al modello di iscrizione viene riportata in calce quanto segue: «la domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori»
- ▶ Bene ricordare che in base agli artt. 316, 337 ter e quater del c.c. e successive modificazioni e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientra nella responsabilità genitoriale e pertanto deve essere sempre condivisa dai genitori.
- ▶ Il genitore che compilerà il modulo di iscrizione dichiarerà di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice, che richiedono il consenso di entrambi i genitori assumendo la responsabilità penale e civile in caso di dichiarazioni non veritiere.

Trasferimento dell'alunno e richiesta di nulla osta (decisione di maggiore interesse)

- ▶ Anche in presenza di un provvedimento del giudice di affido esclusivo, l'istituzione scolastica a fronte di una richiesta di nulla osta per il trasferimento ad altra scuola, deve acquisire la dichiarazione scritta anche da parte del genitore non affidatario.
- ▶ Cass. Sez. I sent. n. 14360/2000
- ▶ Tale principio vale anche per l'affido condiviso, nel qual caso giurisprudenza consolidata prevede comunque che l'istituzione scolastica acquisisca l'opinione dell'altro genitore.

Erroneo rilascio del nulla osta

La questione è piuttosto delicata.

In teoria se le scuole seguissero una procedura corretta e cautelativa, comunicando l'avvio del procedimento di richiesta di trasferimento al genitore la cui volontà non sia nota alla scuola, non si dovrebbe neppure verificare un'ipotesi del genere.

Tuttavia, è accaduto anche questo.

L'Istituzione che riceve un'iscrizione con un regolare nulla osta non può fare altro che accogliere a scuola il minore, accettando l'iscrizione.

Tuttavia, non appena riceve il dissenso dell'altro genitore, non può non tenerne conto. Invita il genitore dissenziente a rivolgersi alla scuola di provenienza, chiedendo per iscritto una revoca del nulla osta già rilasciato.

La scuola ricevente dovrà bloccare l'iscrizione, solo nel momento in cui riceve una formale revoca scritta. Fino a quel momento potrà ricevere legittimamente a scuola il minore. Pervenuta la revoca il minore in teoria dovrebbe riprendere la frequenza nella scuola di provenienza.

Non sempre questo è possibile anche perché a volte si tratta di scuole in città diverse e a volte anche distanti ed in questi casi, è auspicabile non far ricadere le conseguenze di ripicche tra i genitori sul minore.

Erroneo rilascio nulla osta: cosa fare

- ▶ In questi casi, sempre nell'interesse primario del minore, è opportuno invitare i genitori a trovare in tempi brevi un accordo almeno temporaneo (per garantire almeno la frequenza scolastica fino alla fine dell'anno scolastico in corso) finchè non intervenga in merito una pronuncia del Giudice.
- ▶ Purtroppo i tempi della giustizia non sempre corrispondono alle problematiche quotidiane.
- ▶ In casi come questi, l'unica possibilità è quella di fare appello al buon senso dei genitori.

Decisioni di carattere sanitario (maggiore interesse)

- ▶ Trattasi di decisione di maggior interesse per il minore, per cui valgono gli stessi principi per l'iscrizione e nulla osta, occorre cioè acquisire l'assenso di un genitore verificando che non vi sia il dissenso dell'altro.

USCITA DA SCUOLA (decisione di ordinaria amministrazione)

- ▶ Uno degli aspetti più problematici tra genitori separati riguarda l'uscita da scuola. Un genitore (ad es. la madre) può chiedere che il figlio non sia consegnato dalla scuola all'altro genitore (ossia al Padre) nei giorni in cui questo è affidato al padre?

Quando l'Istituzione scolastica si trova di fronte ad una richiesta di tal genere, e chiaramente c'è un conflitto tra i genitori, deve provvedere all'acquisizione del provvedimento del Giudice in ordine alle modalità di affidamento del minore.

Uscita da scuola

- ▶ Se quindi nel provvedimento, il Giudice ha stabilito che il minore è affidato al padre «dall'uscita di scuola» del venerdì alla domenica la scuola deve consegnare il minore al padre ed il padre è legittimato a prenderlo!
- ▶ Qualora si trattasse di un'uscita anticipata?

Se c'è accordo tra i genitori nulla questo, non essendo una questione di maggiore interesse, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori.

Se invece c'è disaccordo, si farà riferimento al provvedimento del giudice e comunque trattandosi di un'uscita anticipata da scuola occorre nel caso di specie, l'autorizzazione scritta della madre



Il convivente o terza persona può prelevare il minore da scuola?

- ▶ Se l'affido è condiviso ciascun genitore potrà, per i giorni di sua competenza, delegare soggetti terzi al compimento di alcuni atti.
- ▶ Occorrerà una delega scritta da consegnare a scuola e nella delega indicare esplicitamente gli atti oggetto della stessa (es. prelevamento da scuola, firma del libretto di giustificazione delle assenze, autorizzazioni per visite guidate e viaggi di istruzione)
- ▶ Resta impregiudicato il diritto dell'altro genitore di rivolgersi all'Autorità competente per opporsi a tale delega.

Viaggi di istruzione (decisioni di ordinaria amministrazione)

- ▶ Il viaggio di istruzione non rientra tra le decisioni di maggiore interesse, per cui alla scuola è necessario il benestare o il diniego di uno solo dei genitori.
- ▶ L'Istituzione scolastica non deve indagare sulla volontà comune di entrambi i genitori.
- ▶ Se uno dei genitori manifesta il suo dissenso, la scuola può appurare se alla base di tale decisione ci sia una questione economica oppure una mera ripicca.

Se il genitore dissenziente non vuole pagare la propria quota, il Dirigente scolastico potrà consigliare al genitore che invece ha acconsentito alla gita scolastica di sorvolare nell'interesse del minore pagando l'intera retta.

In caso di mera ripicca, il Dirigente può convocare l'altro genitore invitandolo a riflettere su come la sua condotta si rilevi di fatto nociva per l'interesse del minore.

Le comunicazioni

- ▶ Quanto alle informazioni sui risultati scolastici, precisiamo che è un diritto ma anche un dovere di ogni genitore anche non affidatario, vigilare sull'istruzione e l'apprendimento dei figli (art. 155 c.c.)
- ▶ La maggior parte delle scuole pubbliche essendo dotate di sistemi informatici, consentono ai genitori tramite le credenziali concesse al momento dell'iscrizione di verificare l'andamento scolastico del figlio e di conoscere le date degli incontri scuola/famiglia.

Qualora l'Istituzione scolastica ravvisasse situazioni particolari o comunque dannose per il minore è tenuta a controllare e a convocare i genitori del minore.

Se al colloquio si presentasse la nonna di un alunno e tra i genitori ci fosse una forte conflittualità la scuola potrà rilasciare le informazioni solo se vi è delega scritta.

La scuola ravvisando la forte conflittualità dovrebbe comunque di regola avvisare i genitori invitandoli al buon senso.

Qualora ciò non sortisse alcun effetto avvisare i Servizi Sociali.

I genitori separati vanno entrambi avvisati dalla scuola (Il sole 24 ore)

- ▶ Il TAR Friuli Venezia Giulia ha annullato una bocciatura scolastica disposta da una scuola media, perché l'Istituto non aveva correttamente informato i genitori. (La sentenza è la n. 312 del 12 ottobre 2017)
- ▶ Il principio è innovativo perché riguarda coniugi separati con affidamento congiunto del figlio ed obbliga ad una doppia comunicazione.
- ▶ Per i giudici triestini non basta che la madre (collocataria del minore) risulti informata, tanto più se la scuola era consapevole delle difficoltà dell'alunno.
- ▶ L'andamento scolastico andava comunque comunicato ad entrambi, nel rispetto del principio della bi-genitorialità.

Disagio minorile e coinvolgimento dei servizi sociali

- ▶ Quando la scuola ritiene che la conflittualità dei genitori sia pregiudizievole per il benessere del figlio, il dirigente scolastico non potrà fare altro che segnalare la situazione ai Servizi Socio-Assistenziali o al Tribunale, in modo tale che la valutazione del corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori sia rimessa a tale autorità (art. 330 e 333 c.c.)
- ▶ Prima di ricorrere al Tribunale o ai Servizi Sociali è auspicabile aver tentato tutte le strade a disposizione, in primis un dialogo costante e costruttivo con i genitori che li inviti al buon senso e a mettere a fuoco quale sia di volta in volta il concreto interesse del minore.
- ▶ Nei casi più gravi, dopo aver convocato i genitori e non aver sortito alcun effetto, è chiaro che alla scuola non resta altro che allertare i Servizi Sociali.
- ▶ Tramite la consulenza dei SS si verifica la fondatezza o meno dei sospetti e se i sospetti sono fondati, si denuncia l'evento al Tribunale o alla Procura della Repubblica.

Acquisizione provvedimento - rifiuto di fornire alla scuola il provvedimento giurisdizionale

In tutti i casi in cui emerge una conflittualità tra i genitori, l'acquisizione del provvedimento giurisdizionale è utile ma eccede le funzioni della scuola e deve ritenersi ingiustificatamente invasivo della privacy.

Quando manca la collaborazione dei genitori, il dirigente scolastico dovrà ritenere sussistente la situazione giuridica risultante dagli atti della scuola (es. quella che risulta dall'atto di iscrizione)

Tuttavia, quando la situazione è particolarmente delicata, c'è una forte conflittualità tra i genitori, un disagio psichico del minore ed occorre il consenso di entrambi i genitori perché trattasi di una decisione di maggior interesse, è necessario invitare i genitori al buon senso.

Qualora l'invito non dovesse sortire alcun effetto, convocare i genitori e paventargli un coinvolgimento dei Servizi Sociali e del Tribunale dei Minori e/o della Procura dei Minori .

Provvedimento giurisdizionale straniero

- ▶ Quando un genitore straniero che si relaziona con la scuola afferma di essere l'unico affidatario, ed è stato esibito solo il dispositivo della sentenza straniera, da cui non risultano limitazioni di responsabilità in capo all'altro genitore la scuola cosa deve fare?
- ▶ Per le sentenze straniere esiste uno specifico procedimento di traduzione che prende il nome di «asservazione» ed è di fatto una traduzione in lingua italiana fatta da un traduttore che presta giuramento in Tribunale circa la veridicità della traduzione stessa.
- ▶ Anche in queste ipotesi è opportuno che la scuola acquisisca cautelativamente, il consenso dell'altro genitore per tutte le questioni di maggior interesse.

Separazione di fatto

- ▶ Anche quando a separarsi sono due persone non unite in matrimonio e non vi è una sentenza del Tribunale che ne regoli i rapporti, la normativa cui far riferimento è sempre la Legge sull'affidamento condiviso 54/2006 nonché l'art. 155 c.c. relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale.
- ▶ Occorre poi tener presente che nella maggioranza dei casi anche le coppie di fatto si rivolgono al Tribunale al fine di disciplinare le modalità di gestione della prole.
- ▶ Per cui anche in questi casi quando la scuola ravvisa una forte conflittualità tra i genitori può richiedere l'acquisizione del provvedimento giurisdizionale.